



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO APPROVATO CON LA LEGGE 30 GIUGNO 1912, N. 666

Art. 95

null

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 82 e del numero 2° dell'articolo 85.

Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'articolo 91.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità, in giudizio o sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Versione in vigore dal 29 luglio 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666
Estremi	Regio decreto 26 giugno 1913, n. 821
Titolo	III — Dei collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1913

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-elettorale-politica-in/art-95-null/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it